



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

n. 150 di data 12 novembre 2025

OGGETTO :

Approvazione e sottoscrizione dell’“Accordo sul programma culturale Milano Cortina 2026” fra la Fondazione Milano Cortina 2026 e l’Istituto Culturale Ladino, al fine dell’inserimento dell’iniziativa “Il pendio bianco. Storia sociale dello sci” del Museo Ladino nel sistema “Olimpiade Culturale” dei Giochi Olimpici 2026 e nel progetto provinciale “Combinazioni. Caratteri sportivi”.

LA DIRETTRICE

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
- considerato che il Piano triennale dell’attività 2025–2027 dell’Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 30 dicembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 70 del 31 gennaio 2025 e ss.mm., prevede alla sezione “Museo”, punto 3.3, la realizzazione della presentazione della pubblicazione “Il pendio bianco. Storia sociale dello sci” di Manuel Riz con piccola mostra storica dello sci;
- specificato, come recita il suddetto Piano di attività, che “Si tratta della prima storia sociale dello sci illustrata con tavole a fumetto dell’artista fassano Manuel Riz, per Diabolo Edizioni. Il Museo ladino propone un evento dedicato alla comunità ladina e non solo con l’allestimento di una mostra a tema legata all’esposizione delle tavole dell’artista e con la partecipazione di scuole di sci, studenti dello Ski College, pionieri dello sci in Val di Fassa e portatori di interesse. L’evento di presentazione avrà luogo il 1° dicembre, data dell’apertura invernale del Museo Ladino, e l’esposizione rimarrà aperta per tutta la stagione invernale come luogo di attrazione anche per i turisti giunti in valle per sciare e come spettatori delle Olimpiadi 2026”;
- dato atto che, in fase di organizzazione dell’evento, grazie alla segnalazione ricevuta dall’Ufficio stampa della Provincia di Trento, al fine di dare visibilità alla propria iniziativa, questo Istituto ha richiesto di poterla inserire nel progetto provinciale di sistema culturale “Combinazioni. Caratteri sportivi”; “Combinazioni” coinvolge molteplici soggetti del sistema provinciale per promuovere annualmente e in modo collegiale il patrimonio culturale provinciale, le arti e le attività di valorizzazione ed è focalizzato in questa edizione sul tema delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026;
- dato atto che, al fine di poter accedere al suddetto progetto provinciale assieme ad altri enti museali e culturali sul territorio - quali ad esempio Fondazione Museo Storico del Trentino, Muse, Castello del Buonconsiglio, Mart, METS, Fondazione Alcide De Gasperi -, l’Istituto ha dovuto inoltrare, attraverso la piattaforma online, formale richiesta alla Fondazione Milano-Cortina 2026, con sede legale in Piazza Tre Torri 3 a Milano, C.F. 97866790153, P.IVA 11199200962, di entrare a far parte del sistema dell’Olimpiade Culturale, la quale ambisce a coinvolgere la comunità culturale in un progetto aperto e partecipato, per valorizzare le eccellenze culturali e artistiche del nostro Paese nel segno delle Olimpiadi e Paralimpiadi attraverso un calendario di iniziative che animerà l’Italia nella strada verso i Giochi;
- appreso con grande soddisfazione, che l’iniziativa del Museo ladino “Il Pendio bianco. Storia sociale dello sci” è stata favorevolmente accolta da FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Winter Games ed entrerà a far parte dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 (ns. prot. 1867 di data 12 novembre 2025) e visto che a questo proposito è stata inoltrata all’ente la documentazione relativa alla formalizzazione dell’accordo d’uso del sub brand Cultural Olympiad che andrà posto su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa a livello locale e nel Progetto provinciale “Combinazioni. Caratteri sportivi”;
- presa attenta visione della documentazione relativa alla formalizzazione dell’Accordo sul programma culturale Milano Cortina 2026 e dei relativi:
 - ALLEGATO 1: Marchio
 - ALLEGATO 2: Usi consentiti
 - ALLEGATO 3: No marketing right clause

- ALLEGATO 4: Modulo di richiesta

che, allegati al presente provvedimento ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

- predisposta altresì la documentazione richiesta:

- ALLEGATO 5: Materiali dell'iniziativa e materiali (anche digitali) sui quali sarà apposto il Marchio
- ALLEGATO 6: Elenco soggetti commerciali presenti all'iniziativa
- ALLEGATO 7: Linee guida

- dato atto, che nell'ambito dell'iniziativa proposta dal Museo ladino è prevista anche la presentazione della pubblicazione edita da Diabolo Edizioni di Riccardo Zanini con sede in Corso Principe Oddone 62, 10152 Torino, P.IVA: 11694330017 e C.F.: ZNNRCR79B15L219R;
- ritenuto pertanto necessario, in riferimento all'ALLEGATO 6, che Diabolo Edizioni di Riccardo Zanini in quanto soggetto commerciale coinvolto, sia tenuto a sottoscrivere l'ALLEGATO 3 "No marketing right clause";
- dato atto che, attraverso l'Accordo in oggetto, la Fondazione Milano Cortina 2026 concede una licenza di utilizzo del marchio "Cultural Olympiad. The Arts Programme" su base limitata, non commerciale, non esclusiva, non cedibile né trasferibile e revocabile da utilizzarsi in riferimento all'evento culturale denominato "Il Pendio bianco. Storia sociale dello sci" secondo i criteri specificati nel testo dell'Accordo stesso e nei relativi allegati parte integrante di questa determinazione e ai quali la stessa rimanda;
- ritenuto che la sottoscrizione dell'Accordo in oggetto e, in generale, l'inserimento dell'iniziativa "Il pendio bianco" in un circuito provinciale e nazionale legato alle Olimpiadi 2026 sia sicuramente di grande interesse per l'ente, ai fini della visibilità e dell'attrazione di nuovi utenti presso il Museo ladino, della partecipazione dello stesso alla filiera turistico-economica attraverso la presentazione di un progetto originale e sinergico legato alla cultura sciistica e degli sport invernali della Val di Fassa e, non da ultimo, ai fini del riconoscimento di talenti artistici di indubbio spessore quali il fumettista fassano Manuel Riz che, attraverso la sua pubblicazione, ha permesso la realizzazione dell'iniziativa in oggetto al Museo ladino;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico di questo Istituto;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 di data 16 dicembre 2024;
- vista la L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e la sezione 2 del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn" 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 31 gennaio 2025;
- dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati;

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 21 comma 4 lettera e) che riserva alla competenza del Consiglio di Amministrazione l’approvazione di convenzioni, intese e accordi con altre amministrazioni ad eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione;
- ritenuto che l’approvazione e la sottoscrizione del presente Accordo rientri nelle competenze della Diretrice dell’ente, trattandosi di adempimenti gestionali al fine dell’ottimale realizzazione di un’iniziativa inserita nel Piano delle attività 2025-2027 dell’ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;;

determina

1. di approvare in tutte le sue parti e allegati, che costituiscono elemento integrante e sostanziale di questa determinazione, e di sottoscrivere l’“Accordo sul programma culturale Milano Cortina 2026” fra la Fondazione Milano Cortina 2026, con sede legale in Piazza Tre Torri 3 a Milano, C.F. 97866790153, P.IVA 11199200962 e l’Istituto Culturale Ladino, al fine dell’inserimento dell’iniziativa “Il pendio bianco. Storia sociale dello sci” del Museo ladino nel sistema “Olimpiade Culturale” dei Giochi Olimpici 2026 e nel progetto provinciale “Combinazioni. Caratteri sportivi”;
2. di procedere immediatamente alla sottoscrizione dell’accordo in tutte le sue parti, al fine di perfezionare i rapporti con la Fondazione Milano Cortina 2026 per l’uso del brand dell’Olimpiade Culturale;
- di predisporre la documentazione richiesta ed in particolare:
 - o ALLEGATO 5: Materiali dell’iniziativa e materiali (anche digitali) sui quali sarà apposto il Marchio
 - o ALLEGATO 6: Elenco soggetti commerciali presenti all’iniziativa
 - o ALLEGATO 7: Linee guida
3. di richiedere al partner commerciale dell’iniziativa “Il Pendio Bianco”, Diabolo Edizioni la sottoscrizione dell’ALLEGATO 3 No marketing right clause;
4. di dare atto che la presente determinazione non prevede oneri a carico del bilancio dell’Istituto.

LA DIRETRICE Dott.ssa Sabrina Rasom
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- o ALLEGATO 1: Marchio
- o ALLEGATO 2: Usi consentiti
- o ALLEGATO 3: No marketing right clause
- o ALLEGATO 4: Modulo di richiesta

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2025-2027

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2025 – 2027.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
----------	----------	----------------	---------

San Giovanni di Fassa, 12 novembre 2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Marianna Defrancesco
--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Diretrice dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

CERTIFICA

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo Online

sul sito web dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Sabrina Rasom

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

MODULO DI RICHIESTA – PROGRAMMA CULTURALE

Alla Fondazione Milano Cortina 2026

Il/La sottoscritta SABRINA RASOM (C.F.RSMSRN76R53C372R), residente a MAZZIN, Strèda de la Régola generèla n°11 (cell. 3382991563), in qualità di Diretrice dell'Istituto Culturale Ladino "majon di fascegn", con sede a San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, Strada de la Pieif n° 7 (CAP 38036), tel. 0462/764267, e-mail info@istladin.net, sito web www.istladin.net, P.IVA/C.F. 00379240229.

CHIEDE

DI ESSERE INCLUSO AL PROGRAMMA CULTURALE DENOMINATO ANCHE OLIMPIADE CULTURALE

per la seguente iniziativa: Mostra "Il Pendio Bianco. Storia sociale dello sci".

DESCRIZIONE:

Lo sci, prima di essere la disciplina regina delle Olimpiadi invernali, lo sport dei grandi idoli del recente passato e delle campionesse di oggi, dei tantissimi appassionati che ogni inverno popolano le valli alpine, è una tecnologia nata nella preistoria, un oggetto culturale che si è evoluto nel corso dei secoli, e che ha trovato, nelle diverse epoche e nei diversi contesti sociali in cui si è sviluppato, diverse funzioni e utilizzi: tecnica di caccia, manufatto rituale legato a miti e leggende, principale mezzo di trasporto per i popoli del nord Europa e delle Alpi, strumento utile all'esplorazione e al viaggio, svago ricreativo, nonché motore del turismo di massa.

La mostra, allestita presso il Museo Ladino di Fassa, ripercorre le principali tappe della storia dello sci e dell'evoluzione del millenario rapporto fra l'uomo e la montagna, attraverso le tavole originali create da Manuel Riz per la graphic novel omonima "Il pendio bianco. Storia sociale dello sci" e una selezione di oggetti e cimeli provenienti dalle collezioni dell'Istituto Culturale Ladino e da collezioni private.

Luogo di svolgimento dell'Iniziativa: Museo Ladino di Fassa / Museo Ladin de Fassia

Data di inizio dell'Iniziativa: Evento Inaugurazione Mostra 01.12.2025 (ore 18:00)

Data di conclusione dell'Iniziativa: Mostra 06.04.2026

L'Iniziativa verrà gestita

- X** in proprio
 - tramite (inserire denominazione, sede, C.F./P.IVA, telefono del responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa _____)
-

Numero di partecipanti previsti: 50 per l'evento inaugurale – 1.000 presunti per la mostra (02.12.2025 – 06.04.2026)

SI ALLEGA

- a. *Copia documento d'identità del Legale Rappresentante;*
- b. *Progetto dettagliato dell'iniziativa (programma, luogo, allestimento);*
- c. *Elenco soggetti commerciali presenti all'Iniziativa;*
- d. *Locandina dell'evento e altri materiali sui quali il Richiedente intende apporre il Marchio Cultural Olympiad*

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan

FIRMA

(data della firma digitale)



ACCORDO SUL PROGRAMMA CULTURALE DI MILANO CORTINA 2026

Fondazione Milano Cortina 2026, avente sede legale a Milano (20145), Piazza Tre Torri, 3 (di seguito la “**Fondazione**”)

e

L’istituto Culturale Ladino “majon di fascegn”, avente sede legale a San Giovanni di Fassa / Sèn Jan (TN) in strada de la Pieif n. 7 (di seguito “**Richiedente**”, e congiuntamente con la Fondazione “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- A. Il Comitato Olimpico Internazionale (“**CIO**”) è responsabile per la promozione dell’Olimpismo, è a capo del Movimento Olimpico e detiene tutti i diritti in relazione ai Giochi Olimpici.
- B. Il CIO ha affidato l’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei XIV Giochi Paralimpici Invernali del 2026 (“**Giochi**”) al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“**CONI**”), alla città di Milano e alla città di Cortina d’Ampezzo. Di conseguenza, è stata costituta la Fondazione quale entità responsabile dell’organizzazione dei Giochi.
- C. La Fondazione ha sviluppato un programma culturale su tutto il territorio italiano, volto a diffondere i valori del Movimento Olimpico e Paralimpico (anche al fine di promuovere l’attività fisica e sportiva), coinvolgendo realtà culturali italiane (“**Programma Culturale**” denominato anche “**Olimpiade Culturale**”).
- D. La Fondazione ha il diritto di utilizzare e concedere una licenza su base limitata, non commerciale, non esclusiva, non cedibile né trasferibile e revocabile (pur riservandosi il diritto di farlo secondo le proprie valutazioni indipendenti e criteri elaborati) per l’uso del marchio di cui all’Allegato 1 (“**Marchio**”) nel territorio italiano.
- E. Il Richiedente, in data 30.10.2025, ha inviato formale richiesta alla Fondazione di includere l’evento culturale denominato “Il Pendio bianco. Storia sociale dello sci” (Allegato 4) nel Programma Culturale, richiedendo altresì una licenza d’uso del Marchio, su base limitata, non commerciale, non esclusiva, non cedibile né trasferibile e revocabile, da utilizzarsi sui materiali relativi all’Iniziativa.
- F. La Fondazione, con riferimento all’Iniziativa definita nell’Allegato 4, si rende eventualmente disponibile a concedere il proprio supporto morale e il diritto di utilizzare il Marchio sui materiali di presentazione dell’Iniziativa per scopi non commerciali qualora il Richiedente rispetti i termini e le condizioni di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. DEFINIZIONI

- **“Usi Consentiti”** indica l’uso consentito del Marchio, ivi concesso su base limitata, non esclusiva e revocabile, così come specificato nell’Allegato 2.
- **“Linee Guida”** indica il manuale che contiene gli standard grafici del Marchio e le linee guida per l’uso degli stessi, nella versione attualmente in vigore allegata al presente Accordo quale Allegato 7, come modificato di volta in volta dalla Fondazione.
- **“IPC”** indica il Comitato Paralimpico Internazionale.
- **“CIP”** indica il Comitato Italiano Paralimpico;
- **“Soggetti Olimpici”** indica congiuntamente la Fondazione, il CIO, l’IPC, il CONI e il CIP e qualsiasi altra istituzione loro affiliata.
- **“Iniziativa”** indica la manifestazione e/o il convegno e/o l’iniziativa organizzata sul territorio italiano dal Richiedente ed oggetto di patrocinio da parte della Fondazione, che a sua volta dovrà ricevere l’approvazione preventiva da parte del CIO, come indicato nell’Allegato 4.
- **“Materiali”** indica l’avviso, il manifesto, il cartello pubblicitario, l’identità visiva e i materiali grafici connessi e/o il poster volto a presentare dell’Iniziativa, che dovrà essere preventivamente approvato per iscritto dalla Fondazione.
- **“Movimento Olimpico e Paralimpico”** indica l’azione concertata, organizzata, universale e permanente, svolta sotto l’autorità suprema del CIO e dell’IPC, così come definito nella Carta Olimpica.
- **“Proprietà Olimpiche e Paralimpiche”** indica qualsiasi identificazione, designazione, marchio o altro segno distintivo e proprietà intellettuale relativa ai Giochi come definiti nella Olympic Charter (nella versione attualmente in vigore dell’8 agosto 2021, nonché qualsiasi sua successiva integrazione e modifica), indipendentemente dal fatto che siano o meno concessi in licenza attraverso il presente Accordo.
- **“Partner Commerciali”** indica qualsiasi persona fisica o giuridica a cui sono stati concessi diritti di marketing relativi ai Giochi dalla Fondazione e/o dal CIO e/o dall’IPC. Ai fini di questa definizione, per “diritti di marketing” si intende il diritto di utilizzare qualsiasi marchio relativo ai Giochi, per indicare la sussistenza di un rapporto commerciale di sponsorship, licenza, broadcasting, fornitura, collaborazione o qualsiasi altro rapporto similare o altro diritto di associazione con i Soggetti Olimpici, il Movimento Olimpico e Paralimpico e/o i Giochi. A scanso di equivoci, il Richiedente non è considerato uno Partner Commerciale.
- **“Periodo”** indica il periodo di tempo limitato allo svolgimento dell’Iniziativa, così come indicato nell’Allegato 4.

2. INIZIATIVA CULTURALE E CONCESSIONE DI DIRITTI

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, di cui gli allegati formano parte integrante (di seguito, **“Accordo”**), la Fondazione concede una licenza di utilizzo del Marchio, su base limitata, non commerciale, non esclusiva, non cedibile né trasferibile e revocabile, da utilizzarsi in riferimento all’Iniziativa. Resta inteso che la licenza e quanto oggetto del presente Accordo, sono concessi dalla Fondazione al Richiedente con solo riferimento all’Iniziativa e potranno essere sfruttati, in conformità con i termini e le condizioni limitatamente previsti dal presente Accordo, solo su base non commerciale ed esclusivamente nell’ambito dell’Iniziativa e in maniera strettamente ed esclusivamente connessa all’Iniziativa.
- 2.2 Per mezzo del presente Accordo, la Fondazione concede al Richiedente una licenza di apporre il Marchio (solamente nella forma grafica di cui all’Allegato 1 e nel rispetto delle Linee Guida di cui all’Allegato 7) durante il Periodo di approvazione della Fondazione,

così come indicato nel Modulo di Richiesta, e tale uso dovrà cessare immediatamente a seguito della scadenza del Periodo.

2.3 Il Richiedente garantisce che:

- 2.3.1 il Marchio sarà utilizzato, su base non commerciale, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo e tassativamente secondo quanto previsto dall'articolo 2.2 per gli Usi Consentiti di cui all'Allegato 2 e le Linee Guida di cui all'Allegato 7;
 - 2.3.2 il Richiedente non utilizzerà il Marchio in modo tale da creare confusione nel pubblico circa la titolarità di diritti di marketing relativi ai Giochi;
 - 2.3.3 il Richiedente non farà uso del Marchio in maniera tale da compromettere la rinomanza, la reputazione e l'immagine dello stesso Marchio, della Fondazione e/o dei Soggetti Olimpici;
 - 2.3.4 il Richiedente non trasferirà, sublicenzierà o cederà a terzi la licenza d'uso o qualsiasi altro diritto che gli viene concesso a mezzo del presente Accordo.
 - 2.3.5 il Richiedente monitorerà diligentemente le attività di marketing e commerciali e le altre attività di tutte le terze parti coinvolte nell'Iniziativa e fornirà tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria alla Fondazione per far valere i diritti della Fondazione e sopprimere qualsiasi violazione del Marchio o del presente Accordo da parte di terzi.
- 2.4 Tutti i diritti non espressamente concessi dalla Fondazione al Richiedente per mezzo del presente Accordo restano nella esclusiva titolarità della Fondazione e/o del CIO (qualora applicabile). Al di fuori dell'uso limitato del Marchio, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come autorizzazione concessa al Richiedente a utilizzare Proprietà Olimpiche e/o altro titolo di proprietà industriale e intellettuale di titolarità della Fondazione e/o dei Soggetti Olimpici.
- 2.5 Il Richiedente si impegna a non intraprendere alcuna azione pregiudizievole per i diritti e/o gli interessi della Fondazione e/o dei Soggetti Olimpici, durante o anche successivamente alla scadenza o al termine del presente Accordo per qualsivoglia ragione.
- 2.6 La Fondazione si riserva il diritto di revocare la licenza ivi limitatamente concessa per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento previa comunicazione al Richiedente. Al ricevimento di tale comunicazione, il Richiedente dovrà immediatamente cessare l'uso del Marchio, in conformità a quanto indicato in detta comunicazione e su richiesta della Fondazione, il Richiedente dovrà prontamente inviare e/o distruggere (a esclusiva discrezione della Fondazione) tutti i materiali creati con il Marchio ai sensi del presente Accordo.

3. DIVIETO DI ASSOCIAZIONE

- 3.1 È espressamente vietato, sia al Richiedente che a qualsivoglia terzo a questi in qualsiasi maniera collegato di: (i) associare a fini commerciali sé stesso, le proprie affiliate, i propri prodotti e/o servizi ai Giochi e al Movimento Olimpico e Paralimpico e ai Soggetti Olimpici, e/o (ii) concedere a terzi qualsivoglia diritto di associazione e/o partnership o endorsement (incluso il diritto dei terzi di dichiarare di essere "ufficiali", "selezionati", "approvati", "garantiti", "preferiti" o "autorizzati" dalla Fondazione o dal Richiedente, o a utilizzare qualsiasi identificazione simile).
- 3.2 Il Richiedente dovrà includere in tutti gli accordi con i promotori, finanziatori, sponsor dell'Iniziativa - o, in mancanza di accordo scritto con tali soggetti, comunque dovrà far sottoscrivere l'Allegato 3 a promotori, finanziatori, sponsor dell'Iniziativa, le condizioni di

cui all'Allegato 3, che esclude i diritti di associazione con i Giochi ("No marketing rights clause").

- 3.3 Fermo quanto previsto dal successivo articolo 3.4, in relazione all'applicazione di detto divieto, il Richiedente, si impegna sin d'ora a: (i) monitorare diligentemente le attività di marketing e commerciali e le altre attività di tali terzi e a informare tempestivamente la Fondazione, fornendo in dettaglio e per iscritto non appena ne venga a conoscenza gli estremi di qualsiasi violazione del suddetto divieto, e (ii) a fornire tutta la ragionevole assistenza alla Fondazione per qualsiasi attività si renda necessaria per azionare i diritti della Fondazione e reprimere le violazione dei Marchi e/o di questo Accordo da parte dei terzi.
- 3.4 A meno che non sia espressamente richiesto dalla Fondazione, il Richiedente non potrà presentare autonomamente alcun ricorso e/o incominciare alcun procedimento e/o porre in essere altra azione in relazione alla violazione del Divieto di associazione. Il Richiedente riconosce che la Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di contestare (anche per vie legali) qualsivoglia violazione del divieto di associazione di cui al presente articolo 3 e che essa avrà l'esclusivo diritto di trattenere eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, e/o spese o altri importi riconosciuti o pagati in relazione a tali azioni.

4. DIVIETO DI AMBUSH MARKETING

- 4.1 Il Richiedente non può trarre alcun vantaggio da terze parti, finanziario o di altro tipo, direttamente o indirettamente in relazione alla licenza concessa ai sensi del presente Accordo.
- 4.2 Senza il previo consenso scritto della Fondazione, che la stessa si riserva di concedere o negare a sua insindacabile discrezione, il Richiedente, né alcuno degli organi/dipartimenti che lo costituiscono, potranno utilizzare il Marchio per richiedere direttamente, o per qualsivoglia attività finalizzata a richiedere, il pagamento di royalties o il pagamento di contributi economici e/o la fornitura di prodotti o servizi da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 4.3 Il Richiedente non potrà intraprendere alcuna attività che, a ragionevole giudizio della Fondazione, possa pregiudicare, contrastare o in qualche modo ledere i diritti concessi ad uno qualsiasi dei Partner Commerciali, o che possa altrimenti essere considerata come ambush marketing. Ai fini del presente Accordo, ambush marketing può essere definito come "qualsiasi attività di marketing, promozionale, pubblicitaria e/o di pubbliche relazioni, intesa a capitalizzare l'avviamento associato ai Giochi e/o a qualsiasi dei Soggetti Olimpici, intrapresa da una persona non autorizzata a farlo dal CIO, dall'IPC o dalla Fondazione".
- 4.4 Il Richiedente si impegna a informare tempestivamente per iscritto la Fondazione di qualsiasi, anche sospetta, violazione o uso improprio del Marchio o di altre Proprietà Olimpiche e Paralimpiche di cui venga a conoscenza e a collaborare incondizionatamente, secondo le direttive della Fondazione, con la Fondazione e con il team dedicato alla tutela del Marchio, nonché alla tutela delle Proprietà Olimpiche e Paralimpiche, riconoscendo sin d'ora che la Fondazione, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di intraprendere qualsiasi azione anche legale per porre fine a tale uso improprio o non autorizzato e trattenere per sé qualsiasi somma eventualmente ottenuta a titolo di risarcimento del danno.

5. USO DEL MARCHIO E TUTELA

- 5.1 Fermo quanto previsto dall'articolo 2.1, tutti gli usi del Marchio da parte del Richiedente devono essere conformi a quanto previsto nel presente Accordo. In ogni caso, il Richiedente deve utilizzare interamente il Marchio riproducendone fedelmente e accuratamente colori, disegno, aspetto come indicato nelle Linee Guida di cui all'Allegato 7. È espressamente vietato utilizzare in qualsiasi contesto versioni parziali, modificate e/o alterate del Marchio.
- 5.2 Il Richiedente dovrà presentare alla Fondazione, per sua approvazione, i concept ed i materiali finali relativi a qualsiasi uso proposto del Marchio (inclusi i Materiali) ai sensi del presente Accordo non oltre ventuno (21) giorni della data di produzione degli stessi. Nell'informare il Richiedente di qualsiasi approvazione negata, la Fondazione fornirà al Richiedente anche un adeguato feedback e dettagli di eventuali modifiche richieste. Il Richiedente sarà quindi tenuto a modificare il concept non approvato in conformità con i commenti ricevuti ed inviarlo nuovamente alla Fondazione non appena ragionevolmente possibile dopo aver ricevuto notifica di mancata approvazione (dopodiché il processo di cui sopra verrà ripetuto). Il Richiedente potrà procedere alla produzione dopo aver ricevuto l'approvazione finale per iscritto dalla Fondazione.
- 5.3 Ove possibile, e in ogni caso su richiesta della Fondazione, il Richiedente dovrà indicare chiaramente che il Marchio è un marchio registrato, su autorizzazione del CIO, di titolarità della Fondazione e che sono utilizzati su licenza della Fondazione.
- 5.4 È espressamente vietato accostare il Marchio (anche usare in prossimità) ai marchi, prodotti, servizi e attività di terzi. Altresì, il Richiedente non può in alcun modo partecipare in promozioni commerciali di terzi utilizzando il Marchio.

6. MODIFICA DEI MATERIALI GRAFICI O DEI SOGGETTI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INIZIATIVA

- 6.1 Fermo quanto previsto dall'articolo 2.3, il Richiedente, nel caso in cui intenda utilizzare materiali (ivi inclusi i Materiali) diversi rispetto a quelli allegati al presente Accordo sub Allegato 5, dovrà sottoporre alla Fondazione un esecutivo grafico del nuovo materiale almeno dieci (10) giorni prima della sua produzione e ottenerne la previa approvazione scritta dalla stessa Fondazione e/o dal CIO. In ogni caso, il Richiedente non potrà fare alcun uso del Marchio senza la previa e specifica approvazione scritta da parte della Fondazione (che potrà concederla oppure non concederla a sua insindacabile discrezione).
- 6.2 Resta inteso che, anche laddove i soggetti commerciali presenti all'Iniziativa dovessero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nell'Allegato 6, il Richiedente dovrà sottoporre alla Fondazione il nuovo elenco dei soggetti commerciali presenti all'Iniziativa almeno venticinque (25) giorni prima dell'Iniziativa e ottenere la previa approvazione scritta dalla Fondazione all'utilizzo del Marchio (che potrà concederla oppure non concederla a sua insindacabile discrezione).
- 6.3 Il Richiedente si impegna affinché nessun competitor di alcuno dei Partner Commerciali sia indicato nella lista di cui all'Allegato 6.
- 6.4 La Fondazione ed i Soggetti Olimpici non si assumono alcuna responsabilità in merito al contenuto di qualsivoglia materiale pubblicato dal Richiedente. Il Richiedente sarà ritenuto l'unico responsabile di detti contenuti mallevando e tenendo indenne sin d'ora la Fondazione ed i Soggetti Olimpici da qualsiasi contestazione dovesse sorgere in relazione ad essi.

7. DURATA

- 7.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e, salvo risoluzione anticipata in conformità con le disposizioni contenute nel presente Accordo, resterà valido ed efficace fino alla conclusione dell'Iniziativa indicato nell'Allegato 4.
- 7.2 Resta inteso che gli obblighi contenuti nei seguenti articoli e sezioni sopravvivono anche dopo la cessazione del presente accordo a norma del precedente articolo 7.1 o dopo la risoluzione anticipata a norma dell'articolo 8: articoli 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 3), 4), 6.2), 7.2) 7.3), 9), 10).
- 7.3 Alla scadenza o alla risoluzione anticipata (a norma dell'articolo 8) del presente Accordo (i) il Richiedente cesserà senza indugio o ritardo qualsivoglia uso del Marchio in qualsiasi contesto, ivi compreso sul web, e cesserà definitivamente di godere della licenza che gli viene concessa a mezzo del presente Accordo; e (ii) il Richiedente dovrà a proprie spese distruggere oppure consegnare alla Fondazione (a scelta della stessa) tutti i materiali (incluso, ma non limitato a, copie cartacee o elettroniche) recanti il Marchio che siano in possesso del Richiedente o che siano sotto il suo controllo.

8. RISOLUZIONE

- 8.1 Nel caso in cui il Richiedente non adempia ad una delle obbligazioni del presente Accordo e/o violi qualsiasi dei termini e condizioni dello stesso e, dopo la notifica da parte della Fondazione, non ponga rimedio a tale inadempimento o violazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della suddetta diffida ad adempire da parte della Fondazione, la Fondazione può risolvere anticipatamente e unilateralmente, con effetto immediato, il presente Accordo.
- 8.2 La Fondazione può, altresì, risolvere anticipatamente, e unilateralmente, con effetto immediato, il presente Accordo inviando una comunicazione scritta al Richiedente nel caso in cui: (i) il Richiedente violi qualsiasi delle garanzie offerte sulla base del presente Accordo, (ii) il Richiedente utilizzi il Marchio in modo difforme da quanto previsto dal presente Accordo e/o utilizzi altre Proprietà Olimpiche e Paralimpiche senza autorizzazione; (iii) la condotta del Richiedente interferisca con e violi i diritti e i privilegi concessi ai Partner Commerciali; o (iv) il Richiedente o qualsivoglia soggetto o Richiedente ad esso collegato contesti la validità o la titolarità del Marchio o altre Proprietà Olimpiche o Paralimpiche.
- 8.3 La Fondazione può risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo con un preavviso di almeno quindici (15) giorni inviandone comunicazione scritta al Richiedente.

9. INDENNIZZI

- 9.1 Il Richiedente dovrà tenere indenne i Soggetti Olimpici, ivi compresa la Fondazione, e i funzionari, direttori, agenti, dipendenti e volontari di questi da qualsivoglia reclamo e/o sanzione che fosse loro imposta e da qualsiasi responsabilità per danni verso terzi e/o i Soggetti Olimpici derivante da qualsiasi azione od omissione connessa all'Iniziativa o all'utilizzo del Marchio da parte del Richiedente o di uno dei suoi organi, membri, funzionari, dipendenti, agenti, incaricati o volontari, inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i danni o perdite a questo conseguenti, alle richieste di risarcimento, le spese

legali, i costi e le altre spese associate o sostenute in seguito ad una azione, anche legale o alla perdita subita.

9.2 La Fondazione e/o i Soggetti Olimpici non forniscono alcuna dichiarazione o garanzia di qualunque tipo esplicita o implicita nei confronti del Richiedente in relazione al Marchio. Fermo restando quanto sopra, e salvo i casi di grave negligenza e di dolo, in nessun caso la Fondazione potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Richiedente per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso da parte del Richiedente del Marchio e/o dall'uso da parte del Richiedente di qualsiasi proprietà intellettuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo immagini e contenuti video) utilizzati dal Richiedente in relazione al presente Accordo.

10. VARIE

10.1 Il Richiedente si impegna a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo ed ogni altra informazione ottenuta nell'esecuzione del presente Accordo e a non divulgare o fornire a terzi senza il previo consenso scritto della Fondazione.

10.2 Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

10.3 Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione o notifica richiesta e/o consentita dal presente Accordo sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata a/r, al ricevimento della stessa; o (ii) in caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata, al ricevimento da parte del mittente della ricevuta di avvenuta consegna/notifica del messaggio, sempreché tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

se indirizzate a Fondazione:

Piazza Tre Torri, 3, Milano (20145), Italia

p.e.c.: fondazionemilanocortina2026@legalmail.it

e-mail: affarilegali@milanocortina2026.org e culture@milanocortina2026.org

Alla c.a. di _____

se indirizzate al Richiedente:

strada de la Pieif n. 7, 38036 San Giovanni di Fassa / Sèn Jan (TN)

p.e.c.: info@pec.istladin.net

e-mail: direttore@istladin.net

Alla c.a. direttrice Sabrina Rasom

o all'eventuale diverso indirizzo o indirizzo pec che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

10.4 L'eventuale mancata richiesta di ciascuna delle Parti del puntuale adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo o il mancato esercizio di suoi diritti non costituirà e non potrà essere in alcun modo interpretato come rinuncia agli stessi.

10.5 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

10.6 Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà devoluta alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026

NOME: _____
CARICA: _____

NOME: _____
CARICA: _____

[Richiedente]

NOME: Sabrina Rasom
CARICA: Direttirce
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (data firma digitale)

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c., il Richiedente approva specificamente i seguenti articoli: 2.3), 2.4), 2.5), 2.7), 2.8), 3), 4), 5), 6), 7.2), 7.3), 8), 9), 10.5), 10.6).

[Richiedente]

NOME: Sabrina Rasom
CARICA: Direttirce
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (data firma digitale)

ALLEGATO 1

MARCHIO



ALLEGATO 2

USI CONSENTITI

Fermo quanto previsto dall'articolo 3.1 dell'Accordo, il Marchio di cui all'Allegato 1 può essere utilizzato esclusivamente per i seguenti usi sempre che la procedura di approvazione dei Materiali si sia conclusa in maniera positiva, ed a seguito della preventiva approvazione della Fondazione.

Tutti i contenuti, i concepts e le disposizioni in relazione a qualsiasi utilizzo del Marchio all'interno dei materiali ai sensi del presente Accordo, saranno soggetti alla previa approvazione della Fondazione.

I. COMUNICAZIONE MEDIA:

Stampa, Web, conferenze stampa, TV e cinema, a condizione che in tali comunicazioni il Marchio non sia accostato (anche utilizzato in prossimità) a marchi commerciali, materiale pubblicitario e promozionale di terzi. Le campagne di comunicazione sui social network sono consentite, previa approvazione scritta da parte della Fondazione.

La comunicazione media di cui sopra dovrà essere, per quanto possibile, limitata e geolocalizzata al solo territorio italiano e dovrà essere condivisa esclusivamente in lingua italiana.

II. SPAZI PUBBLICITARI:

Tutte le forme di pubblicità dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Fondazione.

Spazi pubblicitari esterni, totem istituzionali, a condizione che tali spazi pubblicitari non siano presentati e utilizzati in connessione e/o in prossimità di marchi di terzi e/o di qualsiasi materiale promozionale e/o commerciale di terzi.

Salvo eventuale specifica autorizzazione in tal senso, è espressamente vietato l'utilizzo del Marchio nelle sedi istituzionali e negli uffici.

In ogni caso, il Richiedente non è autorizzato a utilizzare il Marchio per alcun scopo commerciale, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su t-shirt, spille, articoli di abbigliamento o altri articoli di merchandising offerti in vendita / venduti.

Ogni utilizzo del Marchio di cui al presente allegato è soggetto alle condizioni di utilizzo di cui all'intero Accordo.

Qualunque ulteriore utilizzo che non rientri nell'elenco di cui al presente allegato deve essere richiesto per iscritto alla Fondazione che si riserva di autorizzarlo o non autorizzarlo a suo insindacabile giudizio.

ALLEGATO 3

NO MARKETING RIGHT CLAUSE

La parte dichiara, garantisce:

- per sé e per i propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi gli eventuali affiliati, che siano in qualsiasi modo coinvolti, direttamente o indirettamente, oppure che agiscono sotto il controllo della Parte, nell'esecuzione del contratto (ivi inclusi, senza limitazione, appaltatori esterni o qualsiasi Subappaltatore eventualmente incaricati), (i) **“Collaboratori”**, che (i) non creerà, in alcun modo, alcuna associazione di sé, della propria attività, dei propri prodotti e dei propri servizi, o attività (anche non commerciale) con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o con il Movimento Olimpico e Paralimpico (il **“Movimento Olimpico e/o Paralimpico”**), (ii) non comunicherà, in alcuna forma e in alcun modo, di essere un fornitore, un associato o un partner di qualsivoglia **“Games Party”** (tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come Fondazione, IOC, gli **“IOC Affiliate”** – tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come Olympic Foundation for Culture and Heritage, IOC Television & Marketing Services S.A., the Olympic Refuge Foundation, the World Olympians Association, Olympic Channel Services S.A., Olympic Channel Services S.L., Olympic Broadcasting Services S.A., Olympic Broadcasting Services S.L. e i rispettivi affiliates di ciascuno di questi –, IPC, il CONI e il CIP, - né di essere “ufficiale”, “selezionato”, “approvato”, “garantito”, “privilegiato”, “accettato” o simili, da qualsivoglia Games Party; (iii) non pubblicherà né diffonderà qualsiasi dichiarazione, in alcuna forma e in alcun modo (sia da un punto di vista fattuale o altrimenti), che riguardi la fornitura di beni e/o servizi e/o l'esecuzione di qualsiasi altra attività (commerciale o meno), in favore di qualsivoglia Games Party, dei partner commerciali di qualsivoglia Games Party e di qualsiasi altra entità o organizzazione in qualunque modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o nel Movimento Olimpico e/o Paralimpico”, (iv) non registrerà alcun marchio, nome a dominio o altra Diritto di Proprietà Intellettuale, da solo o in associazione con altri elementi, nella sua interezza o parzialmente, relativo ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici o comunque riferibile al Movimento Olimpico e/o Paralimpico; (v) non intraprenderà, né faciliterà o convincerà altri ad intraprendere alcuna attività che possa costituire o che possa ragionevolmente costituire “Ambush Marketing” (essendo specificato che “Ambush Marketing” è definito come qualsiasi attività, commerciale o meno, che crea, implica, si riferisce a, o risulta in, qualsiasi associazione con i Giochi Olimpici o Paralimpici, con il Movimento Olimpico e/o Paralimpico e qualsiasi marchio o denominazione relativi ai Giochi Olimpici o Paralimpici, o che crea tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale o prodotti pubblicitari e promozionali presso o nelle vicinanze di siti olimpici o paralimpici al fine di ottenere una certa visibilità per un marchio, a meno che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione, dal CIO o dall'IPC); (vi) vigilerà sul rispetto degli impegni di cui al presente articolo e informerà immediatamente la Fondazione di ogni eventuale istanza e/o rischio di violazione di tali impegni, e (vii) immediatamente cesserà e farà cessare ogni condotta in violazione del presente articolo, su semplice richiesta della Fondazione, dell'IOC o del IPC;
- per sé e per i propri Collaboratori, di collaborare con la Fondazione, con l'IOC e/o con l'IPC per prevenire, identificare e reagire a eventuali episodi di *Ambush Marketing* e/o di indebito uso della proprietà intellettuale di qualsivoglia Games Party e di altri relativi diritti;

- includerà nei propri contratti con qualsiasi Collaboratore, impegni analoghi a quelli dei precedenti artt., prevedendo altresì che il controllo dell'adempimento e la violazione degli stessi impegni possa essere contestata (attivando i rimedi previsti da contratto, nonché ai sensi della normativa applicabile) anche su semplice richiesta della Fondazione, dell'IOC e/o dell'IPC e che, laddove la violazione di tali impegni perduri anche dopo la contestazione, il relativo contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il Richiedente si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nel caso di violazione della parte e/o dei propri Collaboratori delle dichiarazioni, garanzie e impegni assunti ai sensi delle clausole precedenti.

La parte sarà responsabile per tutti i danni causati al Richiedente e a terzi (ivi inclusa qualsivoglia Games Party e qualsivoglia associato/partner di una Games Party) per le violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono attribuibili a dolo o negligenza.

La parte manleva e tiene indenne il Richiedente, la Fondazione, il CIO e l'IPC da qualsiasi pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsiasi altro onere derivante da reclami o azioni da parte di terzi innanzi a tribunali o arbitri, autorità pubbliche nazionali o internazionali, conseguenti all'inadempimento degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono.

Senza pregiudicare gli ulteriori rimedi a disposizione del Richiedente e/o della Fondazione, del CIO e/o dell'IPC, la parte si impegna a indennizzare e tenere indenne il Richiedente, la Fondazione, il CIO, l'IPC e gli affiliati o cessionari di questi da qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (comprese le spese legali), sanzione o qualsiasi altro onere derivante da rivendicazioni o procedimenti legali, arbitrali o amministrativi da parte di terzi, comprese le autorità pubbliche nazionali o internazionali, come risultato del mancato adempimento degli obblighi sopra menzionati.

Sono fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi a disposizione del Richiedente e della Fondazione e/o del CIO e/o dell'IPC in base alla legge applicabile, incluso il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni ai sensi dell'articolo 1382 c.c.

ALLEGATO 4

MODULO DI RICHIESTA

[da condividersi separatamente]

ALLEGATO 5

MATERIALI DELL'INIZIATIVA E MATERIALI (ANCHE DIGITALI) SUI QUALI SARÀ APPOSTO IL MARCHIO

[da condividersi separatamente]

ALLEGATO 6

ELENCO SOGGETTI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INIZIATIVA

[da condividersi separatamente]

ALLEGATO 7

LINEE GUIDA

[da condividersi separatamente]